

# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI**

**COMUNICATO UFFICIALE N.4/TFN – SEZ. TESS.  
(2014/2015)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Vice Presidente; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Stanislao Chimenti, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Massimo Garzilli, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Francesca Rinaldi, Dott. Alberto Stancanelli, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 026 DEL GIUDICE SPORTIVO DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PELLECCIA SAVERIO (09-11-1988 MATR. FIGC 3757501) TESSERATO DELLA SOCIETA' AS BISCEGLIE 1913 DON UVA APD.**

Il Tribunale Federale, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Pellecchia Saverio in favore della società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD datato 06.12.2014.

- 2) RECLAMO N. 028 DELLA SOCIETA' AS BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL TESSERAMENTO IN SUO FAVORE DEL CALCIATORE PELLECCIA SAVERIO (09-11-1988 MATR. FIGC 3757501). - DIPARTIMENTO INTERREGIONALE.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società AS Bisceglie 1913 Don Uva. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.031 DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DE CARVALHO DIEGO (26.12.1986 MATR. FIGC 5339321) TESSERATO DELLA SOCIETA' ASD NURSIA CALCIO A 5.**

Il Tribunale Federale, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, dichiara nullo il tesseramento del calciatore De Carvalho Diego in favore della società ASD Nursia calcio a 5, datato 13.09.2014, con effetto dalla data della presente decisione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21, C.G.S., dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale in sede per quanto attiene al comportamento del calciatore.

- 4) RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 032 DEL GIUDICE SPORTIVO DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MATINELLA SANTO (27.10.1976 MATR. FIGC 2932714) - TREPPIEDI SALVATORE (22.08.1994 MATR. FIGC 5332080) TESSERATI DELLA SOCIETA' ASD DUE TORRI.**

Il Tribunale Federale, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, dichiara validi ed efficaci i tesseramenti dei calciatori Matinella Santo e Treppiedi Salvatore in favore della società ASD Due Torri.

- 5) RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 033 DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE C.R. MARCHE SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SECK MOUHAMED TOULBA (20.01.1997 MATR. FIGC 6670247) TESSERATO DELLA SOCIETA' ACD PIANDIMELETO.**

Il Tribunale Federale, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, dichiara che la posizione di tesseramento del calciatore Seck Mouhamed Toulba in favore della società ACD Piandimeleto risulta essere inesistente nel periodo compreso tra il primo luglio ed il 23 novembre 2015.

- 6) RECLAMO N. 023 DEL SIG. MERCURI LUCA (22.07.1993 MATR. FIGC 3831907) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' FC BOLZANO 96.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo del sig. Mercuri Luca e dichiara, lo stesso, svincolato ex art. 111 NOIF dalla società FC BOLZANO 96.  
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 7) RECLAMO N. 024 DEL SIG. RIVALTA PIETRO (08.05.1993 MATR. FIGC 4047584) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' FC BISANZIO S. MICHELE.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo del sig. Rivalta Pietro.  
Ordina incamerarsi la tassa.

- 8) RECLAMO N. 025 DEL SIG. FORASTIERO ANTONIO (12.08.1995 MATR. FIGC 4625834) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' ACD FIDENZA.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo del sig. Forastiero Antonio.  
Ordina incamerarsi la tassa.

- 9) RECLAMO N. 027 DEI SIGG. MATTEI ANTONIO E ORSINI PATRIZIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MATTEI JUNIO VALERIO (09.05.2006 MATR. FIGC2362001) IN FAVORE DELLA SOCIETA' SSD CERTOSA CALCIO.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo dei sigg. Mattei Antonio e Orsini Patrizia.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**10)RECLAMO N. 022 DEL SIG. GIGANTE ANDREA (19.07.1994 MATR. FIGC 5571034) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ASD CRESPI MPL.**

Ordinanza.

IL PRESIDENTE  
Guido Valori

Publicato in Roma il 17 febbraio 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Carlo Tavecchio